



COMUNE DI RIVA DEL GARDA
PROVINCIA DI TRENTO

CAP 38066

Telefoni (0464) 573888 - Telefax (0464) 552410

Codice Fiscale 84001170228
Partita I.V.A. 00324760222

Riva del Garda
Prot.

Comune di Riva del Garda
Provincia di Trento

Prot. 0011701

01/04/2019

I



Pratica: **OSTPE2016002**

Pratiche collegate : OSTPE2017005

“Disciplina della Zona a Traffico Limitato”.

Regolamentazione della circolazione ed attivazione dei varchi elettronici.

Modifica delle regole per l'accesso in ZTL per i veicoli a servizio dei clienti delle attività ricettive: accesso o accompagnamento consentito con autovetture.

Premessa:

La regolamentazione della circolazione all'interno della Zona a Traffico Limitato è stabilita con ordinanza di data 28.06.2016 prot. n. 17950, integrata e modificata in data 17.08.2017 dall'ordinanza di prot. 30039, con cui si estende la calmierazione del traffico anche al tratto est di viale S.Francesco, almeno nella fascia oraria notturna.

Nell'adattamento della regole di accesso alla ZTL al nuovo sistema di controllo elettronico implementato per garantire una verifica continuativa dei transiti, estesa alle 24 h, si era tenuto conto delle esigenze delle numerose attività ricettive presenti nella ZTL stabilendo al punto 2.2 lett. i) per la categoria dei “clienti delle strutture ricettive” la disciplina per il transito e per il rilascio di permessi temporanei di transito per consentire il carico e scarico dei bagagli, nonché per il transito di autobus turistici che accompagnano i clienti all'interno della ZTL.

A far seguito a questo primo periodo di applicazione della regolamentazione è emersa l'evidenza che il transito in Ztl di autobus comporta comunque disagi alla circolazione ed alla sicurezza dell'utenza pedonale e ciclabile, vista anche la presenza di plateatici commerciali che arredano le via di ingresso alla parte centrale della città (viale S. Francesco per piazza Garibaldi, piazza Catena in direzione piazza III Novembre). L'Amministrazione ha pertanto ritenuto di consentire l'accesso dei clienti delle attività ricettive solo con veicoli di dimensioni minori, ovvero con autovetture, escludendo l'utilizzo degli autobus (‘veicoli destinati al trasporto di persone con più di nove posti compreso quello del conducente’). Gli autobus che accompagnano i turisti possono comunque fermarsi nelle immediate vicinanze della Zona a Traffico Limitato, utilizzando gli stalli riservati per la fermata appositamente istituiti qualche anno fa sulla via Filzi, e quello nel parcheggio di piazza Catena.

Per queste finalità si ritiene pertanto opportuno provvedere alla modifica dei sopra citati provvedimenti, in modo da adeguarli alle prospettate esigenze di garantire una maggior sicurezza per la circolazione.

Tutto ciò premesso

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada;

Nel pubblico interesse, con i poteri e gli effetti stabiliti dal codice della strada;

ORDINA

1) la modifica del provvedimento di data 28.06.2016 prot. 17950, come segue:

- a) all'art. 2.2 lett. i) l'eliminazione dell'ultimo capoverso, relativo alla circolazione degli autobus; pertanto l'articolo stesso risulta modificato come segue:

*2.2 i) clienti di strutture ricettive, autofficine e di garages ad uso pubblico, siti all'interno della ZTL. - Rif. Art. 25 del Disciplinare:
per le sole OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO bagagli (sosta operativa per massimo 15 minuti, per la sola giornata di inizio soggiorno e per la sola giornata di fine soggiorno);
obbligo della struttura turistico-ricettiva di comunicare i dati dei veicoli dei clienti secondo le modalità stabilite dal Disciplinare;*

- b) all'articolo 3.12 che tratta della regolamentazione della circolazione in viale S. Francesco, l'eliminazione dei paragrafi 3.12.2 e 3.12.3;
- c) all'articolo 3.13 che tratta della regolamentazione della circolazione in piazza Garibaldi, l'eliminazione del paragrafo 3.13.2;
- d) all'articolo 3.16 che tratta della regolamentazione della circolazione in piazza Catena e in piazza III Novembre, l'eliminazione del paragrafo 3.16.2;
- e) in "allegato 5 – tabella C" in corrispondenza al Codice contrassegno "TCi)" l'eliminazione della riga centrale relativa alla regolamentazione degli autobus;

2) la modifica del provvedimento di data 17.08.2017 prot. 30039, come segue:

- a) all'art. 6 la modifica dell'art. 3.12.4 - introdotto dal citato provvedimento n. 30039 con il quale il tratto est di viale S. Francesco era stato regolamentato quale ZTL e contraddistinto dalla sigla ZTL4 - con eliminazione del secondo elemento dell'elenco puntato, relativo alla circolazione degli autobus; pertanto l'articolo stesso risulta modificato come segue:

*3.12.4 Nella ZTL4 è posto **divieto**:*

- alla sosta 0-24h con sanzione accessoria della rimozione forzata, per tutti i veicoli, eccetto che sugli stalli di sosta individuati (stallo per carico scarico, istituito al punto 4.5.2 provvedimento, ed individuato da idonea segnaletica a margine sinistro della corsia di marcia, sul tratto tra i civici 16 e 20);

- al transito nella fascia oraria 20:00 – 07:00 per tutti i veicoli, con l'eccezione di

-> veicoli autorizzati al transito in ZTL1 e ZTL2, di cui ai punti 2.1 e 2.2

-> veicoli aventi destinazione nella ZTL4, appartenenti alle categorie / tipologie di cui ai successivi punti 2.1.a), 2.1.b), 2.1.c), 2.1.e), 2.1.f) e 2.2.a), 2.2.b), 2.2.d), 2.2.e), 2.2.f), 2.2.g), 2.2.h);


-> velocipedi (vedasi punto 3.17).

DISPOSIZIONI:

- A) Sono confermate le condizioni e disposizioni tutte contenute nel provvedimento di data 28.06.2016 prot. n. 17950, se non incompatibili o in contrasto con la presente ordinanza;

- B) Sono revocati tutti i provvedimenti e le disposizioni di precedenti provvedimenti incompatibili o in contrasto con la presente ordinanza;
- C) La presente ordinanza, la cui esecuzione viene demandata a tutti gli organi di Polizia contemplati dall'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, sostituisce con revoca ogni precedente provvedimento in contrasto o incompatibile con la stessa.
- D) L'Area Funzionale Manutenzione e Servizi Vari (Cantiere Comunale) apporrà la segnaletica necessaria ai fini della conoscenza da parte del pubblico della presente ordinanza, applicando sul retro della segnaletica verticale il contrassegno riportante il codice univoco di identificazione dell'ordinanza stessa costituito da anno e numero progressivo di registrazione sul protocollo generale, nonché il codice pratica (OSTPE2016002) dando comunicazione scritta del completamento del suddetto intervento al Corpo di Polizia Locale Intercomunale ed all'Area delle OOPP - Unità Operativa Viabilità, Mobilità e Reti.
- E) Avverso l'ordinanza è ammesso ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione, nonché ricorso giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento ex art. 2 lett. b) della legge 06/12/1971 n. 1034 entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto e attuale.

IL SINDACO
 (dott. Adalberto Mosaner)



BRG

<p><u>LA PRESENTE VIENE INVIATA AGLI UFFICI:</u></p> <p>OO.PP.- VIABILITÀ CORPO POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE U.O. MANUTENZIONI, SERVIZI E QUALITA' URBANA CST - TURISMO AEC - ATTIVITA' ECONOMICHE RAG - PATRIMONIO A.G.T. - EDILIZIA UFFICIO PROTOCOLLO ALBO COMUNALE VIGILI DEL FUOCO</p>	<p><u>La presente viene inoltrata a:</u></p> <p>CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE COMMISSARIATO P.S. DISTACCAMENTO POLIZIA STRADALE COMANDO STAZIONE CARABINIERI COMANDO DI BRIGATA GUARDIA DI FINANZA TRENTO EMERGENZA COMMISSARIATO DEL GOVERNO A.P.M. Srl - RIVA DEL GARDA</p>
---	---